

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28/03/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 dell'08/02/2017

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici volti a rimborsare le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza in alloggi situati sul territorio comunale e di proprietà di cittadini residenti a Sogliano al Rubicone.

Art. 2 – Entità del fondo

In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e/o con successive variazioni, viene determinato l'importo del fondo per tale contribuzione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento le persone fisiche residenti nel territorio comunale e proprietarie dell'alloggio oggetto dell'intervento. Sono esclusi dal contributo le imprese, le associazioni e gli enti.

Il contributo comunale è collegato al richiedente ed all'abitazione oggetto di intervento.

Il beneficiario e l'abitazione destinatari dell'incentivo potranno godere di un nuovo contributo, per gli interventi previsti dal presente regolamento, trascorsi tre anni dall'ottenimento del precedente finanziamento.

Art. 4 – Condizioni per l'ammissibilità ai contributi

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto, installazione ed attivazione dei seguenti sistemi di sicurezza:

- collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;
- sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla privacy;
- sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;
- casseforti o armadi blindati;
- cristalli antisfondamento;
- inferriate, serrande e porte di sicurezza.
- i sistemi di sicurezza devono essere di nuova produzione e devono possedere caratteristiche tecniche conformi alla norme vigenti;
- L'ammontare del contributo è determinato nella percentuale del 50% della spesa ammessa a contributo (iva inclusa) con le seguenti modalità:
 - Contributo minimo: Euro 400,00
 - Contributo massimo: Euro 1.000,00

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 800,00 Euro Iva inclusa.

- I sistemi di sicurezza per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati alla data di presentazione della istanza. Le relative fatture dovranno:
 - essere antecedenti non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta;
 - contenere l'indirizzo completo dell'alloggio oggetto di intervento;
 - riportare l'attestazione della ditta fornitrice dell'avvenuto pagamento;
 - essere intestate al soggetto richiedente;
- Prima di realizzare gli interventi di cui al presente regolamento, il richiedente deve avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. La presentazione della domanda di contributo in argomento non sostituisce i titoli abilitativi necessari all'esecuzione delle opere ammesse a contributo. Tali titoli devono essere ottenuti prima dell'esecuzione dei lavori ed essere chiusi al momento della richiesta di liquidazione del contributo in oggetto.
- Sono ammissibili solo l'acquisto e relativa installazione dei nuovi impianti o sistemi di cui al presente regolamento, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.

- Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi.
- Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza, il cui acquisto sia stato fatturato da più di 12 mesi dalla data della richiesta di contributo.
- Non saranno ritenute ammissibili richieste di contributo per le finalità di cui al presente Regolamento presentate da soggetti appartenenti ad altro nucleo familiare, subentranti in una abitazione che abbia già beneficiato del presente contributo nel triennio precedente alla data della richiesta.

Art. 5 – Istanza dei soggetti interessati

Le istanze relative alla procedura di assegnazione del contributo, redatte in bollo su apposita modulistica predisposta dal Comune:

- devono essere presentate al protocollo dell'Ente con le modalità indicate al presente articolo e comunque entro il **30 Settembre di ogni anno**;
- devono contenere le dichiarazioni del richiedente, rese in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche inerenti il possesso dei requisiti ed il rispetto degli impegni previsti dal presente regolamento ed una relazione descrittiva ed economica relativa all'intervento effettuato;
- sono corredate della seguente documentazione:
 - Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
 - Copia della fattura, contenente l'indicazione dell'I.V.A applicata e dell'avvenuto pagamento (attestato con timbro e firma dell'impresa).

Le istanze verranno istruite nell'anno di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. Le richieste pervenute **dopo il 30 Settembre** saranno istruite prioritariamente nell'anno successivo. I termini per la conclusione del procedimento decorreranno in tal caso dal 1 Gennaio.

La presentazione della domanda di ammissione al contributo implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme stabilite dal Regolamento vigente.

Art. 6 – Ammissione all'assegnazione dei contributi

L'assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro del protocollo del Comune.

Il Responsabile del procedimento:

- effettua l'istruttoria amministrativa e tecnica della documentazione presentata in fase di richiesta di assegnazione del contributo;
- qualora ravvisi l'incompletezza della documentazione, ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di **30 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti. Decorso tale termine la richiesta sarà archiviata.
- comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria con lettera, entro **30** giorni dalla data di ricevimento della richiesta di contributo (in caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti i termini si intendono sospesi), fatto salvo quanto previsto all'art. 5 per le domande pervenute dopo il 30 di Settembre.
- In caso di esito negativo trasmette con lettera raccomandata a/r agli interessati la comunicazione di non ammissibilità con indicazione della motivazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e smi. Entro **10** giorni dal ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Responsabile del procedimento darà motivata comunicazione agli interessati.

Il Responsabile del procedimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente regolamento, può effettuare sulle dichiarazioni sostitutive rese i controlli previsti al successivo art. 10. Nel caso di accertamento di false dichiarazioni verranno attivate le procedure sanzionatorie previste all'art. 10.

Art. 7 – Concessione e liquidazione dei contributi

La concessione e contestuale liquidazione dei contributi assegnati al richiedente verrà effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.

Art. 8 – Impegni a carico dei beneficiari, ispezioni, verifiche, revoca e decadenza dai benefici

I beneficiari, al fine di ottenere la concessione del contributo, devono impegnarsi ad accettare le seguenti prescrizioni:

- a) I beni oggetto del beneficio sono vincolati all'utilizzo per la finalità oggetto del contributo, nonché al mantenimento presso l'immobile del sistema di sicurezza finanziato, per almeno tre anni dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento.
- b) Consentire che gli addetti comunali incaricati effettuino ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e per controllare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
- c) Impegno al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 11.

L'accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente articolo o, anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o della non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario la revoca delle agevolazioni concesse e l'obbligo di restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

La revoca del contributo verrà disposta, altresì, nei seguenti casi:

- qualora, dalla verifica effettuata, l'intervento realizzato risulti difforme da quello descritto nella domanda di contributo;
- qualora il dispositivo di sicurezza ammesso a finanziamento venga alienato o distolto dall'uso prima di tre anni dalla concessione. In tal caso verrà disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate del 25%, a titolo di rimborso delle spese di gestione del procedimento.

Il Servizio competente, in attuazione della Legge n. 241/90 e s.m.i., artt. 7, 8, 10-bis, con lettera raccomandata con a/r o con PEC comunica agli interessati l'avvio del **procedimento di revoca** e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento delle controdeduzioni, al termine dell'istruttoria, il Servizio competente qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. In caso verifichi e accerti fondati i motivi che hanno portato l'avvio del procedimento darà luogo alla emissione del provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione provvede il Responsabile di Area competente con propri atti.

Art. 9 – Divieto di cumulo

I contributi previsti nel presente Regolamento non sono cumulabili con quelli, previsti da altri Regolamenti comunali in vigore, aventi ad oggetto le stesse spese. In tali casi, i beneficiari devono optare per gli uni o per gli altri.

I contributi previsti nel presente Regolamento sono cumulabili con le eventuali agevolazioni fiscali pubbliche previste da normative nazionali o regionali, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative in merito. In tali casi, in presenza di contributo comunale per i medesimi interventi, la detrazione si applica limitatamente alle spese non coperte dal contributo. A tal fine il richiedente si impegna a comunicare l'importo dei contributi comunali ricevuti nel caso di richiesta di agevolazioni fiscali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'ente incaricato del procedimento;
- gli altri richiedenti il contributo;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
- altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta per fini istituzionali.